



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio 301/A VIII Legislatura

Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.45/2008 DEL 28/10/2008

**“RIORDINO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA IN
ATTUAZIONE DEL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N.270”**

LGS/DOL/2008/00026

2.
ORIGINALE



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Codice cifra: AOS/SDL/2008/00001

Relazione al disegno di legge regionale - "RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA IN ATTUAZIONE DEL D.L.gs. 30 GIUGNO 1993, n.270" -

Il disegno di legge regionale, di cui all'allegato schema, è finalizzato al riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Puglia e Basilicata in attuazione del D.L.gs. n.270/93, ed è abrogativo della legge regionale n.39/80 della Puglia.

Detto disegno di legge è composto da n.26 articoli, dei quali i primi due indicano le finalità e le disposizioni generali, queste ultime rivolte a precisare che trattasi di norme interregionali.

L'art.3 stabilisce i compiti dell'Istituto che si realizzano in attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di accertamento dello stato di salute degli animali e dei prodotti di origine animale. L'attività dell'Istituto è sottoposta agli indirizzi programmatici definiti d'intesa dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata ed è esercitata in raccordo con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, con l'ARPA e con le altre istituzioni e Aziende di sviluppo e ricerca in materia zootecnica, eventualmente operanti nel rispettivo territorio regionale.

L'art.4 disciplina l'attività produttiva-commerciale dell'Istituto sulla base delle necessità individuate dal Ministero della Salute e dalle due Regioni.

L'art. 5 disciplina le prestazioni dell'Istituto nell'interesse di terzi, realizzate mediante consulenze, convenzioni ed altro, le cui tariffe sono definite d'intesa tra le due Regioni, in base ai criteri stabiliti dal decreto del Ministero della Salute.

Gli articoli dal n.6 al n.15 disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto e dei relativi Organi di governo e di controllo. Gli Organi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori.

L'art. 16 disciplina la costituzione del Consiglio dei Sanitari secondo le modalità stabilite nello Statuto.

L'art. 17 disciplina la costituzione, la composizione ed i compiti del Comitato Scientifico del quale il Direttore Generale si avvale per la programmazione e lo sviluppo della ricerca scientifica.

L'art.18 disciplina lo Statuto dell'Istituto, alla cui revisione provvede il Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dalla sua nomina.


Gli articoli dal n. 19 al n. 22, disciplinano la gestione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e contabili, nonché i beni patrimoniali dell'Istituto.

L'art. 23 disciplina le modalità di controllo e vigilanza.

L'art. 24 - norme finali e transitorie, prevede che gli organi dell'Istituto sono nominati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e che, fino al loro insediamento, sono prorogati gli organi in carica.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Moretti)



L'art. 25 dispone l'abrogazione della legge regionale della Puglia n.39/80

L'art. 26 fissa l'entrata in vigore della legge.

Lo schema di disegno di legge alla presente allegato, è stato concordato con la Regione Basilicata che ha approvato lo stesso schema nella seduta di Giunta dell'11 febbraio 2008.

Si evidenzia, inoltre, che eventuali successive modifiche che si intendono apportare in sede legislativa, dovranno essere poi comunicate alla Regione Basilicata per la conseguente approvazione.

Pertanto, si ritiene di doverne avviare l'iter procedurale.

L'ASSESSORE
(DR. ALBERTO TEDESCO)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Moretti)

Legge Regionale n. _____

REGIONE PUGLIA

**Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n.270**

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n°270, recante "Norme di riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali", disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, di seguito indicato come Istituto.
2. Le Regioni Puglia e Basilicata, d'intesa e secondo il disposto del Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 270, ognuna per il proprio ambito territoriale di competenza, provvedono all'attività di coordinamento con i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e con le altre strutture del territorio interessate alla collaborazione tecnico scientifica ed interdisciplinare dell'Istituto, secondo quanto disciplinato dalle rispettive Giunte regionali con apposito regolamento da emanare entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2
(Disposizioni generali)**

L'Istituto:

1. è ente pubblico erogatore di servizi tecnico – scientifici a tecnologia avanzata ed opera nel Servizio Sanitario per le regioni Puglia e Basilicata.
2. è ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnico – scientifica e svolge le funzioni ed i compiti previsti dalla legge 23 giugno 1970, n.503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745; dal Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n.270 e dal Decreto del Ministero della Sanità 16 febbraio 1994, n. 190.
3. effettua le prestazioni previste da contratti e convenzioni stipulati nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6 ed all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 30 giugno 1993 n.270.
4. opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale garantendo alla Regione Puglia, alla Regione Basilicata e alle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) insistenti nel proprio territorio, le prestazioni e la collaborazione tecnico scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.
5. Gli indirizzi concernenti le attività dell'Istituto sono disposti dalle Regioni Puglia e Basilicata in conformità ai piani ed ai programmi delle due regioni.
6. Gli indirizzi di cui al comma 5 assicurano in via prioritaria equilibrata distribuzione delle risorse umane, strutturali e finanziarie in relazione alle effettive esigenze dei servizi e delle attività dell'Istituto nel territorio delle due regioni.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott.ssa Carmela Manno

**Art. 3
(Compiti)**

1. L'Istituto svolge attività di ricerca scientifica sperimentale e di accertamento dello stato sanitario degli animali e salubrità dei prodotti di origine animale, sulla base degli indirizzi programmatici definiti d'intesa dalle Regioni e, in un rapporto coordinato, territoriale e tecnico funzionale con i Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL, con le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), nonché con le istituzioni o le Aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche eventualmente operanti nel rispettivo territorio.

2. L'Istituto, conformemente a quanto stabilito dal D.lgs. n°270/1993 e del regolamento approvato con decreto del Ministero della Sanità 16 febbraio 1994, n°190, provvede in via ordinaria ai seguenti compiti:

- a)- ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive diffuse degli animali;**
- b)- servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;**
- c)- accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;**
- d)- ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche assicurando il relativo supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e il miglioramento delle produzioni animali;**
- e)- supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco - vigilanza veterinaria;**
- f)- sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;**
- g) esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;**
- h) esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;**
- i) studio, sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;**
- j) formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;**
- k) attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori;**
- l) effettuazione di ricerche correnti e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità pubblica e veterinaria, secondo i programmi e anche mediante convenzioni con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e di enti pubblici e privati;**
- m) assolvimento di ogni altro compito di interesse di sanità pubblica e veterinaria che venga loro demandato dalle Regioni o dallo Stato, sentite le Regioni interessate;**
- n) cooperazione tecnico-scientifica con Istituti del settore veterinario anche esteri, previa opportune intese con il Ministero della Salute;**
- o) elaborazione ed applicazione di metodi e di modelli alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;**
- p) propaganda, consulenza e assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosica per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.**

3. L'Istituto inoltre:



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE**
(Dott.ssa Caymela Moretti)



- a) opera come strumento tecnico-scientifico delle Regioni Puglia e Basilicata nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizozie nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni disposte dalle Regioni;
- b)- svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agroalimentare delle Regioni Puglia e Basilicata;
- c)- effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti per l'alimentazione umana;
- d)- provvede ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalle Regioni, singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 2.


Art. 4
(Produzioni)

1. L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti necessari per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.
2. Il Ministero della Salute e le Regioni Puglia e Basilicata, nell'ambito territoriale di competenza, previa assunzione dei relativi costi, possono incaricare l'Istituto della preparazione e distribuzione di medicinali ed altri prodotti per l'attuazione di piani di profilassi ed altri interventi di sanità pubblica veterinaria.
3. L'Istituto può associarsi ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali, previa autorizzazione delle Regioni competenti, per costruire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.
4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile proprie e separati dagli altri reparti dell'Istituto.

Art. 5
(Prestazioni nell'interesse di terzi)

1. L'Istituto, in subordine ai compiti istituzionali ed al loro completo assolvimento, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organismi pubblici e privati.
2. Le condizioni per lo svolgimento delle predette attività sono stabilite di concerto tra i Presidenti delle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata o, se delegati, tra i rispettivi Assessori competenti per materia.
3. Le tariffe minime, per le prestazioni previste al comma 1, sono definite d'intesa tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata, in base ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n°270/1993.




 IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
 DELLA GIUNTA REGIONALE
 (Dot.ssa *Carola Marotta*)

**Art. 6
(Organizzazione e funzionamento)**


1. L'Istituto, che ha sede legale e centrale in Foggia, è articolato sul territorio delle due Regioni in strutture operanti territorialmente.
2. L'istituzione di nuove strutture territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti avviene con formale atto di approvazione della Giunta della Regione territorialmente competente.
3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabilite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 16 comma 3 della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a)- garantire, nell'ambito dell'organizzazione, l'integrazione ed il coordinamento tecnico-funzionale secondo criteri di equilibrio dei servizi e di erogazione delle prestazioni tra le Regioni Puglia e Basilicata;
 - b)- assicurare, la rete delle strutture operative territoriali secondo criteri di uniforme presenza sul territorio e secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale delle Regioni e lo stretto collegamento con le rispettive AUSL.

**Art. 7
(Organi dell'Istituto)**

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il direttore generale;
 - c) il collegio dei revisori.

**Art. 8
(Il Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministero della Salute, due designati dalla Regione Puglia, dei quali uno con funzioni di Vice Presidente e due designati dalla Regione Basilicata, dei quali uno con funzioni di Presidente, scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di Sanità.
2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia di concerto con il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata. Lo stesso Presidente convoca la prima riunione del Consiglio.
3. Non sono designabili nel Consiglio di Amministrazione, qualora in carica, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri e gli assessori regionali, i componenti di Giunte provinciali e comunali nonché i dipendenti delle due Regioni che esercitino attività di controllo nell'Istituto ed i dipendenti dell'Istituto stesso.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di:
 - a) scioglimento del consiglio



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela...)

- b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilità sopravvenuta;
- d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
- e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

5. Il Direttore Generale dell'Istituto, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4, informa entro cinque giorni il Presidente della Giunta Regionale della Puglia, il quale avvia le procedure per la sostituzione, secondo le disposizioni dello Statuto, informandone il Presidente della Regione Basilicata.

6. Il Presidente della Giunta Regionale della Puglia, ove ricorrano i casi di cui al comma 4, lettera c ed e), contesta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità e/o di decadenza all'interessato che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale della Puglia decide in merito.

7. In caso di cessazione anticipata di un componente del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta Regionale della Puglia provvede alla sua sostituzione, su designazione della Regione di competenza. I nuovi membri nominati cessano dalla carica allo scadere del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati solo una volta, se hanno ricoperto l'intero mandato, e, comunque, non più di due volte.

9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente, ovvero quando lo richiedono almeno tre membri del consiglio stesso. Può essere inoltre convocato ogni qualvolta lo richiedano anche disgiuntamente i Presidenti delle Giunte Regionali della Puglia e della Basilicata, indicando gli argomenti da trattare.

10. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre componenti in carica. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto a un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico del Direttore Generale, al Vice Presidente un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico del Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a un trattamento economico pari al 35 per cento del trattamento economico del Presidente.



Art. 9
(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.

2. In particolare:

- a)- predispone lo statuto, e le sue successive eventuali variazioni, e lo trasmette per l'approvazione alle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata.
- b)- adotta il regolamento per l'ordinamento interno (l'atto aziendale) dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale.
- c)- definisce, sulla base delle programmazioni regionali, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto.
- d)- adotta il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale di attività, predisposti dal direttore generale.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dot.ssa Carmela Moretti)

- e)- adotta il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica annuale, predisposti dal direttore generale.
 - f)- adotta il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, predisposti dal direttore generale.
 - g)- approva la relazione gestionale annuale sulle attività svolte dall'Istituto predisposta dal direttore generale.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettere b, d, e, f, sono trasmessi per l'approvazione alla Regione Puglia che esercita la funzione di vigilanza e controllo ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti in materia previa intesa con la Regione Basilicata.

Art. 10
(Scioglimento del Consiglio di Amministrazione)


1. Il Presidente della Regione Puglia con proprio decreto, di concerto con il Presidente della Regione Basilicata, scioglie il Consiglio di Amministrazione nel caso di:
- a)- dimissioni della maggioranza dei componenti;
 - b)- ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie;
 - c)- per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto.
- Con lo stesso decreto è nominato un Commissario ad acta per l'esercizio delle funzioni sostitutive provvisorie. Al Commissario spetta un'indennità pari a quella del presidente del cessato consiglio.
2. Il Consiglio deve essere ricostituito nel termine di tre mesi dalla data del decreto di cui al precedente comma.

Art. 11
(Il Presidente del consiglio di amministrazione)

1. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e può essere confermato una sola volta, se ha ricoperto la funzione per l'intero mandato, e, comunque, non più di due volte.
2. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 12
(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è nominato con provvedimento della Giunta Regionale della Puglia, sentita la Regione Basilicata, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3, articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°502 e successive modifiche.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°502 e successive modifiche.
3. Al Direttore Generale compete il trattamento economico, determinato dalla Regione Puglia per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie.



4. Per quanto non espressamente previsto valgono, per il Direttore Generale dell'Istituto, le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°502 e successive modifiche, in materia di verifica del conseguimento dei risultati di gestione.

5. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Puglia, sentito il Presidente della Giunta della Regione Basilicata, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del Direttore Generale.

**Art. 13
(Compiti del Direttore Generale)**

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne dirige e gestisce l'attività, ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi della programmazione dell'Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica ed alla qualità delle prestazioni.

2. Il direttore generale, in particolare:

- a)- sovrintende al funzionamento dell'Istituto perseguendo il costante miglioramento delle condizioni gestionali;
- b)- nomina il collegio dei revisori, secondo le modalità di cui al successivo art.14;
- c)- nomina il direttore sanitario e il direttore amministrativo dell'istituto;
- d)- predispone il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, in attuazione degli obiettivi ed indirizzi previsti dai piani sanitari regionali, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- e)- predispone il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo ed economico annuale, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- f)- assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- g)- stipula i contratti, le convenzioni ed autorizza le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- h)- propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;
- i)- assicura l'efficiente impiego delle risorse umane, tecniche e finanziarie ed il perseguimento dell'equilibrio economico dell'Istituto mediante la gestione del bilancio per budgets;
- j)- gestisce e valorizza il patrimonio dell'Istituto;
- k)- assume tutti gli atti relativi concernenti la gestione dell'Istituto;
- l)- formula proposte per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- m)- esercita funzioni per la realizzazione di ogni altra attività rientrante nei compiti dell'Istituto e non attribuita al Consiglio dei Sanitari;
- n)- verifica, anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di controllo interno, la corretta economica gestione delle risorse attribuite ed introitate dall'Istituto, nonché il buon andamento delle attività amministrative e tecnico scientifiche e riferisce al Consiglio in ordine al conseguimento dei risultati.
- o)- nomina il Collegio dei Revisori, il Consiglio dei Sanitari ed il Comitato Scientifico.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Mercuri)

Art. 14
(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni, è nominato dal Direttore Generale dell'Istituto ed è composto da tre membri di cui:
 - a)- uno designato dal Ministero del Tesoro;
 - b)- due designati rispettivamente dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n°88.
2. Il Collegio nella prima seduta convocata dal Direttore Generale elegge quale Presidente il componente designato dalla Regione Basilicata.
3. Al Collegio compete un'indennità pari a quella prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°502 e successive modifiche per i collegi sindacali delle Aziende Sanitarie, sulla base del trattamento economico determinato dalla Regione Puglia.
4. Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci al risultato delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio, accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.
5. Il Collegio dei Revisori può chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'Istituto e, in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Per quanto non espressamente previsto valgono per il Collegio dei Revisori dell'Istituto le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°502 e successive modifiche.

Art. 15
(Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario)

1. Il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, il quale li nomina con provvedimento motivato, cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data della nomina del nuovo Direttore Generale e possono essere riconfermati.
2. In caso di assenza e di impedimento del Direttore Generale le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario o dal direttore amministrativo su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi la Regione procede alla nomina del nuovo Direttore Generale con le modalità di cui all'art. 12, comma 1, sentita la Regione Basilicata.
3. Il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridiche od economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti sanitari pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili di legittimità al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Moretti)

12

4. Il Direttore Sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della Sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti sanitari pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore sanitario è preposto alla direzione dei servizi tecnico-scientifici dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili tecnici al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

5. Il Direttore Sanitario presiede il Comitato scientifico dell'Istituto.

6. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile. I contenuti di tali contratti sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°502 e successive modifiche, ivi compreso il trattamento economico, corrisposto nella misura determinata dalla Regione Puglia.

Art. 16

(Il Consiglio dei Sanitari)

1. Il Consiglio dei Sanitari è organismo consultivo che fornisce pareri non vincolanti al Direttore Generale, composto dalle rappresentanze dei vari profili professionali presenti nell'Istituto e costituito secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Art. 17

(Il Comitato Scientifico)

1. Il Direttore Generale, per la programmazione e lo sviluppo della ricerca scientifica, di cui all'articolo 5 del Decreto Ministeriale 16 febbraio 1994 n. 190, si avvale di un Comitato Scientifico, composto dal Direttore Sanitario che svolge le funzioni di presidente e da due docenti universitari in qualità di esperti, scelti dallo stesso Direttore Generale, tra quelli delle Facoltà di Veterinaria dell'Università operanti nel territorio nazionale.

2. L'incarico dei due esperti esterni non può superare la durata in carica del Direttore Generale e non è rinnovabile.

3. Il comitato scientifico concorre ai seguenti compiti:

a)- verifica dell'idoneità dei progetti di ricerca proposti in relazione alle linee guida di indirizzo scientifico dell'Istituto;

b)- valutazione dei risultati scientifici;

c)- promozione dei progetti di ricerca scientifica innovativi;

d)- sviluppo della ricerca nelle discipline che caratterizzano l'eccellenza scientifica dell'Istituto;

e)- cooperazione con istituti di ricerca nazionali ed internazionali;

4. Il trattamento economico spettante ai due docenti universitari è stabilito dal Direttore Generale nell'ambito della convezione da stipulare con le relative Università.

Art. 18 (Statuto)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo 8, provvede entro novanta giorni dalla sua nomina alla revisione dello statuto dell'Istituto, uniformandolo alle disposizioni di cui alla presente legge.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEON
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela M...)

2. Lo statuto è approvato con deliberazione della Giunta della Regione Puglia su conforme parere della Regione Basilicata, da formulare entro 30 giorni dall'acquisizione del documento, trascorsi i quali si applicherà il silenzio assenso.
3. Entro il termine di cui al comma 1 il Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.
4. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Giunta della Regione Puglia, d'intesa con quella della Regione Basilicata, nomina un Commissario ad acta per provvedere all'adozione dello statuto entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Art. 19
(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n°502/1992 e successive modifiche e nel decreto legislativo n°165/2001.

Art. 20
(Finanziamento)

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:
 - a) dallo Stato a carico del fondo sanitario nazionale tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e delle attività da svolgere;
 - b) a carico del Ministero della Sanità per quanto previsto dall'art.12, comma 2, lettera a), numero 4, del D.L.gs n.502/1992 e successive modifiche;
 - c) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
 - d) dalle unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.


Art. 21
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazioni o per altro titolo, pervengono all'Istituto.
2. In caso di scioglimento dell'Istituto, i beni che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 22
(Gestione contabile e patrimoniale)

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalle norme statali e regionali, nonché dagli atti integrativi di indirizzo emanati dalla Regione, dove ha sede l'Istituto, per le aziende sanitarie della regione.




 IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
 DELLA GIUNTA REGIONALE
 (Donata Carmela Moretti)

**Art. 23
(Controllo e vigilanza)**

- 1. La Regione Puglia, con le stesse modalità e norme previste per le Aziende Sanitarie, esercita la funzione di controllo degli atti dell'Istituto.
- 2. La vigilanza è esercitata da entrambe le regioni, le quali dispongono d'intesa ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto.

**Art. 24
(Norme finali e transitorie)**

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori sono nominati entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge. Fino al loro insediamento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1993 n.270 e successive modificazioni, sono prorogati gli organi in carica.

**Art. 25
(Abrogazioni)**

- 1. E' abrogata la legge regionale della Puglia 30/04/1980, n. 39.

**Art. 26
(Entrate in vigore)**

- 1. Le disposizioni della presente legge, si applicano con l'entrata in vigore di entrambe le leggi della Regione Puglia e Regione Basilicata, a seguito della pubblicazione sui rispettivi Bollettini Ufficiali.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia e della Regione Basilicata.

[Handwritten signature]



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Moretti)



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SETTORE: ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE
SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
REFERTO TECNICO

(art.34, L.R. 28/2001)

OGGETTO: DDL CODICE CIFRA AOS/SDL/2008/00001

"Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata in attuazione del D.L.gs. 30 giugno 1993, n.270

Spesa prevista e fonti di finanziamento: gli oneri derivanti da disegno di legge trovano copertura con i fondi assegnati dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale e dalla Regione con il Fondo sanitario regionale, come di seguito specificato:

Fondo sanitario nazionale (delibera CIPE n.98 del 27 marzo 2008 per un totale assegnato di € 16.250.500=

U.P.B. 12.3 - cap. 751011 - Trasferimenti di parte corrente all'IZSPB di Foggia (I.745/75 e L.833/78)- risorse vincolate derivanti da assegnazioni statali

Spesa riferita al presente bilancio:

Spesa riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che le disposizioni recate dal DDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Note:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATP
(D.F. FULVIO LONGO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AOS
(SILVIA PAPINI)


Parere del Settore Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 e Art.6 Regolamento DGR n.395/94)

Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per:



Il Dirigente del Settore Ragioneria
Dott. Rocco Spinelli



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Moretti)



REGIONE PUGLIA

AREA PROGRAMMAZIONE E FINANZA

SERVIZIO RAGIONERIA

UFFICIO BILANCIO

P.O. 3 - BILANCIO

Prot. n. 20/PI **17040** /BIL

Bari, 26 SET. 2008

REGIONE PUGLIA		
29 SET. 8		
Prot. N. 10/0479/CGS		
Cat.	Cl.	Fasc.

Al Servizio Segreteria della G.R.
Al Servizio Assistenza
Ospedaliera e Specialistica
Al Servizio Assistenza Territoriale
e Prevenzione
Al Servizio Legislativo della G.R.

e, p.c. Al Sig. Dirigente
Area Politiche per la promozione
della salute, delle persone e delle
pari opportunità

Loro Sedi

Oggetto: SDL - Codice Cifra: AOS/SDL/2008/00001 - "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 1993, n.270".

(L.R. 28/2001, artt. 34 e 35)

Con riferimento al Progetto di legge in oggetto, la scrivente Ragioneria regionale per quanto di specifica competenza, restituisce vistato il Referto-Tecnico a condizione che all'art. 20 dello Schema di legge in oggetto venga aggiunto il comma 2, così formulato:

"2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio autonomo."

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N.3
- G. DEONZO -


IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO BILANCIO
- Dott.ssa Giovanna PUTIGNANO -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dott. Paolo SPINELLI -



• Il presente documento, inviato via Fax, non verrà trasmesso a mezzo posta ai sensi della vigente legislazione.

RispSDLRiordinoIstitutoZooprofilattico2008due



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Moretti)

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SETTORE: ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE
SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
REFERTO TECNICO

(art.34, L.R. 28/2001)

OGGETTO: DDL CODICE CIFRA AOS/SDL/2008/00001

*Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata in attuazione del D.L.gs. 30 giugno 1993, n.270

Spesa prevista e fonti di finanziamento: gli oneri derivanti da disegno di legge trovano copertura con i fondi assegnati dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale e dalla Regione con il Fondo sanitario regionale, come di seguito specificato:

Fondo sanitario nazionale (delibera CIPE n. 8 del 27 marzo 2008 per un totale assegnato di € 16.250.500=

U.P.B. 12.3 - cap. 751011 - Trasferimenti di parte corrente all'IZSPB di Foggia (L.745/75 e L.833/78)- risorse vincolate derivanti da assegnazioni statali

Spesa riferita al presente bilancio 2008 : € 16.250.500,00 =

Spesa riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che le disposizioni recate dal DDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Note:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATP
(D. FULVIO LONGO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AOS
(SILVIA PAPINI)

Parere del Settore Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 e Art.6 Regolamento DGR n.395/94)

M Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato A CONDIZIONE CHE ALL'ART. 20 DELLO SCHEMA IN OGGETTO VENGA AGGIUNTO IL COMMA 2 COSI' FORMULATO:

2. DALL'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE NON DERIVANO NUOVI ONEROSI ONERI A CARICO DEL FINANZIO AUTONOMO.

Il Dirigente del Settore Ragioneria
Dott. Rocco Spinelli

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II e III Commissione
Consiliare il 30/10/2008



IL PRESENTE D.D.L. E' COMPOSTO
DA N. 16 PAGINE
Barl, IL FUNZIONARIO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Moretti)

TOTALE P.02